



COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE

*** COPIA ***

numero 8 del 12-03-2014

SEDUTA: straordinaria - CONVOCAZIONE: prima

OGGETTO:

PROGRAMMA ANNUALE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZE. APPROVAZIONE

L'anno duemilaquattordici addì dodici del mese di Marzo con inizio alle ore 11:10 e in continuazione nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede STABILE MARIA che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	FERRARI GAETANO	SINDACO	Presente
2	CARTOLANO DOMENICO	ASSESSORE	Presente
3	CAVALLONE FRANCESCO	ASSESSORE	Presente
4	SANTORIELLO MICHELE	ASSESSORE	Assente
5	GAROFALO VINCENZO	ASSESSORE	Presente
6	GRANATA NICOLA	ASSESSORE	Presente
7	SPOLZINO NICOLA	ASSESSORE	Presente
8	CARRAZZA ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente
9	STABILE MARIA	CONSIGLIERE	Presente
10	VOCCA BRUNO	CONSIGLIERE	Presente
11	FERRICELLI GIUSEPPE	ASSESSORE	Presente

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
12	GALLO ELENA	CONSIGLIERE	Presente
13	ABATE CHECHILE ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
14	BORGIA GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
15	PALADINO ANGELO	CONSIGLIERE	Assente
16	GALIANO MICHELE	CONSIGLIERE	Assente
17	CAMPIGLIA ANTONIO	CONSIGLIERE	Assente
18	DE MAIO AMEDEO	CONSIGLIERE	Assente
19	LOPARDO ANTONIO	CONSIGLIERE	Assente
20	ALTIERI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Assente
21	FAZIO ANGELO	CONSIGLIERE	Assente

PRESENTI: 13 - ASSENTI: 8

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale ESPOSITO CIRO che provvede alla redazione del presente verbale

II SINDACO spiega che in virtù delle norme legislative in materia si è reso necessario redigere un apposito programma per l'affidamento di consulenze e di incarichi a soggetti esterni che ne faranno istanza. Precisa che se non vi sono risorse non vi sarà alcun conferimento di incarico.

Si dà atto che si è allontanato dall'aula il consigliere Carrazza Alessandro, per cui il numero dei presenti si è ridotto a 12.

Non vi sono altri interventi, per cui,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

l'art. 3, comma 55, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'art. 46, comma 2, del D.L. 112/08, convertito con L. 133/08, stabilisce che l'affidamento, da parte degli enti locali, di incarichi mediante contratti di collaborazione autonoma, di natura occasionale o aventi carattere di collaborazione coordinata e continuativa, a persone fisiche estranee all'Amministrazione possa avvenire con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge, ovvero nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000;

il comma 56 del citato art. 3 prevede, altresì, che l'individuazione dei criteri e dei limiti per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, debba essere effettuata con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATE le deliberazioni di G.C. n. 101 dell'11.06.2001, di approvazione del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, e n.184 del 24.12.2009, di approvazione del Regolamento per l'Affidamento di incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma;

RILEVATO che:

l'art. 6, comma 7, del decreto legge n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, al fine di valorizzare le professionalità interne alle P.A., ha stabilito che, a decorrere dal 2011, la spesa annuale per studi ed incarichi di consulenza sostenuta dalle amministrazioni pubbliche non possa essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'esercizio finanziario del 2009;

l'art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, che detta "le Amministrazioni che non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009", è riconducibile alle

fattispecie contemplate dall'art.6, comma 7, del decreto legge n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, in applicazione dei criteri di cui al parere della C.d.C, SS.RR, n. 7/11; con riferimento alle specifiche tipologie sopra citate, si rende necessario procedere alla determinazione del tetto di spesa nei termini indicati dalla norma;

ATTESO che le suddette fattispecie (studi e consulenze) sono riconducibili alla categoria del contratto di lavoro autonomo, disciplinato dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pur non esaurendone il contenuto;

TENUTO CONTO che

il documento di programmazione definito annualmente dall'amministrazione in applicazione di quanto previsto dal citato art. 3, comma 55, include una ricognizione della generalità degli incarichi da attribuire con contratti (ivi compresi tutti i contratti di lavoro autonomo di cui all'art. 2222 cc., nonché i contratti di prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli artt. 2229-2238 c.c.), restando esclusi unicamente gli incarichi legali relativi al patrocinio ed alla rappresentanza in giudizio dell'Ente e gli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura ed ingegneria, in quanto trovano una propria disciplina espressa nel D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti);

con pronuncia delle Sezioni riunite della Corte dei Conti, n. 7 del 7 febbraio 2011, per quanto concerne l'individuazione dei parametri contabili, cui gli enti locali devono attenersi nell'applicazione dei tetti di spesa introdotti dall'art. 6, comma 7 del decreto legge n. 78/2010, è stato chiarito che "la ratio della disposizione intende valorizzare la programmazione della spesa per le suddette collaborazioni a carattere intellettuale, tenendo conto della situazione quo ante", precisando, pertanto, che il concetto di "spesa sostenuta nell'anno 2009" deve riferirsi alla spesa programmata per quella medesima annualità;

nel suddetto parere la Corte dei conti specifica che, dalla composizione della spesa per studi e consulenze, debbano escludersi gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati, con la conseguenza che le spese per studi e consulenze alimentate con risorse provenienti da enti pubblici o privati estranei all'ente affidatario, non debbono computarsi nell'ambito dei tetti di cui all'art. 6, comma 7, del decreto legge n. 78 del 2010;

VERIFICATO che gli incarichi e le collaborazioni conferite a persone fisiche negli anni 2007, 2008 e 2009 (triennio di riferimento diretto per la determinazione del calcolo del tetto di spesa), desumibili dai rispettivi conti consuntivi annuali, corrispondono ad una spesa programmata complessiva pari a euro 9.345,00;

RITENUTO, pertanto, di stabilire per l'esercizio finanziario 2014, il tetto della spesa relativo agli incarichi di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/01, nella misura del 20% della spesa programmata per il triennio 2007-2009, la somma di euro 623,00, precisando che il suddetto limite non trova applicazione per gli incarichi coperti mediante finanziamenti aggiuntivi trasferiti da altri soggetti pubblici o privati e che questa Amministrazione Comunale continua a procedere nel solco di un percorso che tende alla progressiva riduzione al minimo del ricorso agli incarichi in discorso se non per le esigenze e le necessità giustificate dalla specialità del loro apporto e contributo che non trova piena/totale autonomia professionale nella dotazione organica dell'amministrazione medesima rispetto a quella ricercata all'esterno del proprio contesto;

PRECISATO che l'affidamento di incarichi e collaborazioni, il cui onere non grava direttamente su risorse proprie dell'Ente, potrà avvenire solo previo accertamento dell'effettiva volontà di attribuzione dell'apporto finanziario da parte del soggetto esterno;

VISTO l'art, 42, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

RICHIAMATO l'art.7, comma 6, del D.Lgs. 165/01, come modificato dall'art.1, comma 147, della Legge n. 228 del 21/12/2012;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente dell'Area Affari Generali e dell'Area Finanza;

CON voti favorevoli unanimi dei 12 consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco, resi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa richiamata in premessa, il programma relativo all'affidamento, per l'anno 2014, di incarichi e collaborazioni a persone fisiche da parte delle Aree e Settori di questo Ente, che si sostanzia nella possibilità di conferire incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione, per le tipologie contemplate dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, entro il tetto di spesa rilevato, che è di euro 623,00;
2. di dare atto che l'affidamento dei contratti di cui al precedente punto 1) dovrà avvenire nel rispetto dei presupposti di legge e delle disposizioni dei regolamenti sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e per l'Affidamento di incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma, evidenziando che la violazione,

da parte dei Dirigenti responsabili, dei suddetti presupposti, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;

3. di dare atto, altresì, che dal presente programma restano esclusi:
4. gli incarichi conferiti con riferimento ad attività istituzionali stabilite dalla legge;
5. gli incarichi legali relativi al patrocinio ed alla rappresentanza in giudizio dell'Ente e gli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura ed ingegneria, in quanto espressamente disciplinati dal D.Lgs. 163/06;
6. le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata dal rapporto *intuitu personae*, che comportano, per loro stessa natura, una spesa "equiparabile" ad un rimborso spese, quali ad esempio, la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni o simili (circ. FP 2/08).

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Dott. Nicola Puglia, Dirigente dell'Area Affari Generali, ai sensi dell'art.49, comma 1, del TUEL n.267/2000, esprime il proprio parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

Li, 17/2/2014

Il Dirigente dell'Area Affari Generali

f.to Dott. Nicola Puglia

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Nicola Puglia, Dirigente dell'Area Finanze, ai sensi dell'art.49, comma 1, del TUEL n.267/2000, esprime il proprio parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della su estesa proposta di deliberazione.

Li, 17/2/2014

Il Dirigente dell'Area Affari Generali

f.to Dott. Nicola Puglia

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.TO STABILE MARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ESPOSITO CIRO

La su estesa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune in data odierna per la prescitta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Li, 18-03-2014

Il Segretario Comunale

F.TO ESPOSITO CIRO

**** PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. ****

Li, 18-03-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune dal _____ al _____.

Li, _____

F.TO IL MESSO COMUNALE

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, _____

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
